



Comune di Foggia

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

(delib. C. C. del 09.03.2007 n. 23)

Titolo I I PRINCIPI

art. 1

Profili istituzionali

1. Il Comune di Foggia, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi e con la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, componenti fondamentali e indispensabili dell'ambiente.
2. Il Comune di Foggia riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, anatomiche, fisiologiche ed etologiche.
3. La città di Foggia, comunità portatrice d'elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

art. 2

Valori etici e culturali

1. Il Comune di Foggia riconosce validità etica e morale agli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto e alla tutela degli animali e alla conservazione delle specie animali.
2. Il Comune di Foggia, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle vigenti leggi, favorisce la presenza nel proprio territorio degli animali, riconoscendo alla loro presenza finalità affettive, educative e d'utilità, ed opera al fine di favorire la corretta convivenza tra gli esseri umani e questi ultimi.
3. Il Comune di Foggia, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale

mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

4. Il Comune di Foggia opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e dell'ambiente e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
5. Il Comune di Foggia promuove l'amicizia fra i bambini e gli animali. Infatti, per i bambini l'animale rappresenta un vero amico:
 - a) lo stimola all'attività,
 - b) lo incoraggia ad interagire con esso,
 - c) sa dare affetto.
6. L'animale promuove nel bambino lo sviluppo del senso di responsabilità e del dovere, introduce all'insegnamento degli eventi critici della vita, quali per esempio l'amore, la malattia, la nascita, la morte.

art. 3

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti, esercita la tutela e la cura di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando, per mezzo degli organi competenti, sui maltrattamenti, la detenzione incompatibile con la loro natura, l'utilizzo in competizioni violente, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli stessi.
2. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
3. In particolare, in applicazione delle leggi vigenti sull'attività venatoria, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, cioè della fauna selvatica che costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.
4. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
5. Al Sindaco, in base all'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, spetta, attraverso i propri organi, la funzione di vigilanza sulla osservanza di leggi e norme e regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
6. Per le finalità del presente Regolamento è istituito l'Ufficio dei Diritti degli Animali. Detto Ufficio è gestito dal Sindaco o da suo Consigliere Delegato nell'Ambito dell'Assessorato ai Servizi Sociali ed è dotato di personale scelto fra l'organico Comunale e si può avvalere della collaborazione di esperti esterni secondo le modalità delle vigenti disposizioni in materia. In particolare all'Ufficio dei Diritti degli Animali sono attribuite le competenze del Sindaco in materia di randagismo e gestione del canile municipale o altre strutture convenzionate, l'istruttoria per il rilascio delle previste autorizzazioni in materia di trasporto, benessere, custodia e commercio di animali .
7. E' costituita presso l'Ufficio dei diritti degli animali la Consulta delle Associazioni animaliste, ambientaliste, protezioniste del Comune di Foggia.
8. Le associazioni dovranno far pervenire la propria disponibilità di partecipazione alla Consulta e di seguito verranno iscritte in apposito elenco, per il supporto e la corretta applicazione del presente regolamento.

art. 4

Tutela degli animali

1. Il Comune di Foggia promuove le forme espressive, le attività di sensibilizzazione e informazione, gli interventi che attengono al rispetto e alla difesa degli animali e alla sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune, in base alle leggi statali e regionali vigenti, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti, la detenzione incompatibile con la loro natura, l'utilizzo in competizioni violente ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla legislazione statale e regionale vigente.
5. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.
6. Il Comune ritiene opportuno provvedere all'emanazione del presente regolamento sulla tutela degli animali al fine di garantire tutela più adeguata degli animali nel rispetto della normativa vigente in materia, attraverso l'indicazione di disposizioni precise e specifiche sulla detenzione e tenuta degli animali e nel rispetto della civile convivenza con la cittadinanza, attraverso l'implementazione di atteggiamenti rispettosi del decoro della Città e dei diritti dei cittadini.

Titolo II

DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

art. 5

Definizioni

1. La definizione generica d'animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione, di cui alle leggi statali e regionali vigenti, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Si riconosce altresì la qualifica di animale d'affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che è detenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti le normative vigenti.
3. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157

art. 6

Ambito di applicazione

1. L'applicazione del presente regolamento fa salva ogni disposizione di legge vigente e l'applicazione delle disposizioni penali in materia.
2. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Foggia.
3. Le norme previste negli articoli del Titolo III - Disposizioni Generali, quando non è

diversamente specificato, devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al precedente articolo 5 - Definizioni.

art. 7 **Esclusioni**

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti all'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
 - b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione, praticata dagli istituti autorizzati in stretta ottemperanza alla normativa nazionale e comunitaria;
 - c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Titolo III **DISPOSIZIONI GENERALI**

art. 8 **Detenzione di animali**

1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica e comportamentale.
2. È vietato detenere animali in numero o in condizioni tali da recare pregiudizio al loro benessere.
3. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario nonché per i relativi trattamenti immunizzanti ed i proprietari o detentori a qualsiasi titolo dovranno porre in essere le prescrizioni impartite.
4. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono per tutto il ciclo vitale dell'animale stesso con caratteristiche di continuità.
5. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere garantite costantemente adeguate condizioni di benessere e la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche biologiche, anatomiche, fisiologiche ed etologiche. In particolare è vietato costringere alla convivenza nello stesso contenitore animali appartenenti a specie tra esse incompatibili e/o animali che per loro natura vivono solitari.
6. È vietato tenere cani o altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato, in modo da fornire protezione dalle intemperie e dalle condizioni climatiche sfavorevoli; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata ed idonea schermatura; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale e dovrà essere mantenuta in buone

condizioni igieniche.

7. In ogni caso i locali di ricovero devono essere aperti verso l'esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione e lo spazio di dimora dell'animale deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
8. È vietato tenere costantemente animali in catene e/o in luoghi costantemente sempre chiusi o sempre aperti.
9. È altresì vietato detenere animali permanentemente all'oscuro o permanentemente a luce artificiale.
10. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni, dovranno assicurarsi che gli stessi non creino nocimento o fastidio, anche acustico ad altri cittadini o condomini e prevedere sempre che i locali dove gli animali sono custoditi siano in condizioni igienico sanitarie ineccepibili al fine, anche, di evitare odori sgradevoli.

art. 9

Maltrattamento di animali

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali sotto l'aspetto psico-fisico e che contrasti con le vigenti disposizioni di Legge ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a solo titolo esemplificativo, nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo.
2. È vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. È vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
5. Le terrazze o balconi di cui sopra devono in ogni caso essere tali da poter garantire il benessere psico-fisico dell'animale che ospitano e quindi devono essere adeguatamente attrezzate.
5. È vietato detenere animali in gabbia se non nei casi di trasporto, di cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 19 - Esposizione e vendita di animali.
6. Fanno inoltre eccezione uccelli e piccoli roditori delle specie la cui detenzione è permessa dalle leggi vigenti e comunque nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
7. È vietato stabulare qualsiasi animale in gabbie con la pavimentazione di rete. Il fondo della gabbia dovrà essere tale da impedire il ferimento delle zampe dell'animale stesso.
8. È vietato addestrare animali per qualsiasi scopo ricorrendo a violenze fisiche o psichiche, percosse, uso di strumenti cruenti (collari elettrici, con punte, ecc.) o costrizione fisica di qualsiasi tipo compreso l'utilizzo di ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie o mediante la privazione di cibo, acqua e l'espletamento delle normali esigenze fisiologiche.
9. Gli addestratori di animali a qualsiasi titolo e finalità devono dare documentata comunicazione della propria attività alla struttura veterinaria della ASL.
10. È vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze e incroci di cani con spiccate attitudini

aggressive.

11. È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
12. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare l'allevamento e/o l'addestramento a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
13. Viene vietata su tutto il territorio comunale la detenzione e la vendita di animali colorati artificialmente a qualsiasi scopo.
14. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei vani portabagagli degli autoveicoli nonché nell'abitacolo o nel rimorchio privi della necessaria aerazione.
15. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
16. Qualora il tempo di trasporto superi le due ore i contenitori dovranno essere dotati di idoneo strumento per consentire l'abbeveraggio.
17. È vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
18. È vietato tenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria o con finestrini completamente chiusi.
19. Per il periodo compreso fra il giorno 1 maggio ed il 30 settembre è assolutamente vietato tenere animali nelle automobili in sosta.
20. Qualsiasi intervento atto a modificare l'integrità di tutte le specie animali deve essere eseguito da un medico veterinario.
21. È vietato procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione.
22. È vietato tenere gatti legati a catene, a corda e similari.
23. È consentito l'uso di strumenti idonei a condurre a passeggio l'animale.
24. È vietato l'allacciamento a nodo scorsoio.
25. È severamente vietato sollevare gli animali per la testa, per le orecchie, per le zampe o per la coda.
26. È vietato colpire violentemente gli animati o spingerli toccando le parti più sensibili del loro corpo.
27. È altresì vietato far uso di dispositivi taglienti, acuminati o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali.
28. Per motivi etologici si raccomanda di non separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni, salvo circostanze in cui tale separazione risulti più opportuna al fine di garantire il benessere della madre e/o dei cuccioli.
29. È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità scientificamente comprovata e documentata.
30. È vietata l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne che nei casi di assoluta necessità.
31. È vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare il danneggiamento di cose.
32. L'alimentazione degli animali deve avvenire sempre in modo regolare secondo le esigenze della specie con materiale non inquinato e non deve contenere sostanze irritanti, nocive o tali da poter nuocere direttamente e/o indirettamente alla loro salute o integrità fisica.
33. La quantità del cibo deve permettere a tutti gli animali di sfamarsi evitando nel modo più assoluto qualsiasi episodio di competizione e i posti per l'accesso al cibo devono essere di numero pari ai soggetti presenti.

34. Sono considerati randagi quegli animali di specie domestica di cui alla legge 281/91 che vivono allo stato libero, cioè non sottoposti a custodia di essere umani.
35. È fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti per qualsiasi scopo, salvo per i fini di soccorso immediato, a eccezione di quelle effettuate da operatori del Comune o delle ASL competenti o di Associazioni animaliste o Ambientaliste riconosciute e convenzionate con il Comune nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti.

art. 10

Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona ed esotica

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare uova e specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona nonché danneggiare o distruggere nidi e tane.
2. Il presente comma si applica in tutte quelle situazioni e quelle specie non comprese da altre normative.
3. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.
4. È fatto divieto di detenere animali esotici potenzialmente pericolosi per l'incolumità pubblica, come da prontuario nazionale degli animali potenzialmente pericolosi nonché tutti gli animali esotici che sono inseriti nella lista C.I.T.E.S.
5. È vietato tenere animali esotici e/o selvatici alla catena o, nel caso di uccelli, legati al trespolo.
6. Si pone l'obbligo, per i detentori di tali animali, di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove vivono naturalmente queste specie, con disponibilità, se è il caso, di vasche d'acqua frequentemente rinnovata e di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, o con possibilità, per l'animale, di scavarsi una tana nella terra.
7. Per quanto riguarda la generalità degli animali selvatici autoctoni ed esotici, vengono evidenziate le conseguenze negative per la loro salute ed il loro benessere derivanti dal loro acquisto o inserimento come animali da compagnia.

art. 11

Abbandono di animali

1. È severamente vietato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, di abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona sia esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti e con liberazione a cura degli stessi Centri.

art. 12

Avvelenamento di animali

1. È severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose, esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che

devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali, promuovendo metodi che risultino il più possibile istantanei ed indolori.

2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza.
3. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
4. Qualora si verificassero casi di avvelenamento in zone agro-silvo-pastorali, nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà vietarvi la conduzione di animali, emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o di altre attività comprese quelle di pascolo.
5. Il Sindaco con propria ordinanza prescriverà le modalità di bonifica del terreno e/o luogo interessato, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica.

art. 13

Sul sequestro degli animali

1. Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario o del detentore in buone condizioni igienico-sanitarie, venendo curato e accudito secondo necessità; in caso di animali tenuti in stato di denutrizione, di sofferenza per precarie condizioni di salute e/o in evidenti condizioni di maltrattamento e/o detenzione incompatibile con la propria natura, gli organi di vigilanza, avvalendosi del Servizio Veterinario della ASL, accertano la violazione e, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento, provvedono al suo ricovero presso idonee strutture autorizzate, che potranno affidarlo in custodia a persone in possesso dei requisiti ritenuti adeguati; le strutture di cui sopra potranno affidare l'animale in adozione a persone che ne facciano richiesta.
2. Le spese della custodia in stato di sequestro sono imputate a carico della persona a cui sono stati sequestrati gli animali.

art. 14

Smarrimento di animali

1. In caso di smarrimento o di ritrovamento di un animale, ne dovrà essere fatta tempestiva denuncia all'Autorità competente, VV UU. del Comune e/o Servizio Veterinario della ASL.

art. 15

Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. È consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Foggia nelle linee urbane ed extraurbane.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.
3. L'uso del guinzaglio non dovrà essere obbligatorio per piccoli cani portati in braccio.
4. L'uso della museruola non dovrà essere obbligatorio per i cani che, per conformazione anatomica del muso, non possono utilizzare tale strumento.
5. I gatti e gli altri animali da affezione devono essere trasportati in appositi contenitori.
6. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

7. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
8. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia tranne i cani di accompagnamento dei disabili e non vedenti; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

art. 16

Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste, regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici, nell'ambito delle iniziative autorizzate a scopo di adozione in cui gli animali dovranno essere regolarmente registrati alla specifica anagrafe.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

art. 17

Esposizione e vendita di animali

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
2. A tutti gli animali detenuti negli esercizi commerciali deve essere garantito quanto relativo ai criteri di detenzione e salubrità richiamati dal presente regolamento.
3. È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, per più di quattro ore giornaliere complessive, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità con unica eccezione dei pesci in acquario.
4. A tal fine l'esercizio deve disporre di adeguati spazi o modalità per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione.
5. Al fine di consentire la vigilanza sul rispetto di tale divieto l'esercente affigge un apposito avviso, ben visibile dall'esterno, in cui vengono indicati gli orari di esposizione.
6. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, dalle intemperie e da eccessive fonti di luce artificiale, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo necessari in recipienti non rovesciabili, avendo cura della regolarità della somministrazione e della pulizia dei resti, e di lettiera per i gatti.
7. Tranne che per i piccoli roditori, le gabbie, previste per un singolo animale, non potranno avere misure inferiori ad 1 mq di base ed 80 cm di altezza.
8. Il fondo della gabbia dovrà essere tale da impedire il ferimento delle zampe dell'animale stesso.
9. Il pavimento della gabbia espositiva deve essere ricoperto di materiale assorbente le deiezioni e deve essere tenuto costantemente pulito, onde assicurare la massima igiene.
10. Gli esercizi commerciali fissi e le attività commerciali ambulanti ed occasionali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie degli uccelli e degli acquari per i pesci e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi dettate rispettivamente dagli artt. 40 - Detenzione di volatili, 41 - Dimensioni delle gabbie e 42 - Detenzione di specie animali acquatiche, 43 -

Dimensioni e caratteristiche degli acquari e rettilari del presente regolamento.

11. È vietato costringere alla convivenza nella stessa gabbia animali tra essi incompatibili.
12. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali contestualmente alla domanda di permesso, dovranno indicare l'orario di esposizione degli animali posti in vendita, orario che non potrà superare le quattro ore giornaliere a condizioni climatiche favorevoli non esposti alla luce solare diretta.
13. Dovranno essere ovviamente osservate tutte le disposizioni di cui al presente articolo.
14. È fatto obbligo agli esercizi commerciali fissi ed ambulanti di tenere un registro di carico e scarico degli animali in vendita.
15. È vietata l'esposizione, a qualsiasi titolo, di animali vivi da parte degli esercizi commerciali non indicati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti ecc.).
16. È vietata la vendita di animali durante le feste di piazza.
17. I prodotti della pesca destinati a essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonee alla loro sopravvivenza e immersi in vasche munite di ossigenatore.
18. All'esercente è fatto obbligo di rilasciare all'acquirente un vademecum con l'indicazione degli obblighi di legge da rispettare e alcuni utili consigli (vaccinazioni, iscrizioni all'anagrafe canina, microchippatura ecc.) ,nonché copia del presente regolamento.
19. Non potranno essere effettuate vendite di animali a minori di anni 18.
20. Con ordinanza sindacale potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
21. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle norme del presente articolo, viene disposta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento, la chiusura o la sospensione dell'attività per una giornata alla prima infrazione, per due giornate alla seconda, per tre alla terza e per una settimana alla quarta e successive nell'arco di tre anni.

art. 18

Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. È vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato che contempli, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche o esotiche.
2. È vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente comma.
3. Per quanto concerne gli animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi a condizione che siano rispettate le disposizioni di legge nazionali e regionali, le norme C.I.T.E.S. e le disposizioni di cui all'art. 21- Circhi equestri del presente Regolamento.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento, la chiusura o la sospensione dell'attività per una giornata alla prima infrazione, per due giornate alla seconda, per tre alla terza e per una settimana alla quarta e successive nell'arco di tre anni.

art. 19

Circhi equestri

1. Ai circhi equestri attendati sul territorio del Comune di Foggia con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche:
 - a) è fatto obbligo di assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
 - b) è fatto obbligo di assicurare l'impossibilità di contatto fisico diretto tra pubblico e animali garantendo in ogni momento la presenza di un'adeguata distanza di sicurezza;
 - c) è fatto obbligo di disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 6 della Legge 150/1992 e successive modificazioni;
 - d) è fatto obbligo di assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
 - e) è vietato l'utilizzo di animali prelevati in natura;
 - f) è vietato l'uso del fuoco negli spettacoli con animali;
 - g) è vietato mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.
2. E' vietata l'attività di mostra faunistica.
3. Gli animali al seguito potranno essere esposti al pubblico esclusivamente durante le attività di spettacolo.
4. Gli animali non possono essere esibiti fuori dalla struttura (come ad esempio in strade, piazze, parchi, ecc.).
5. È consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi aventi al seguito animali appartenenti alle seguenti specie selvatiche ed esotiche, col rispetto dei requisiti strutturali sotto indicati:
 - a) Elefanti: ricoveri coperti che garantiscano almeno 30 mq di posta individuale, almeno 15 gradi centigradi di temperatura ambiente, forniti di lettiera in paglia secca, su superfici facili da asciugare e dotate di un adeguato drenaggio di acqua e urine;
 - 1) deve sempre essere loro garantita la possibilità di sdraiarsi su di un lato;
 - 1) catene rivestite di materiale morbido, ed utilizzate solo durante il trasporto;
 - 2) devono avere la possibilità di fare il bagno o, in alternativa, di avere docciature;
 - 3) deve essere loro garantito libero accesso ad un area esterna delle dimensioni di almeno 400 metri quadrati fino a 4 esemplari, ampliata di 100 mq per ogni individuo in più;
 - 4) presenza di tronchi per lo sfregamento e rami per il gioco;
 - b) grandi felini (leone, tigre, leopardo, giaguaro): ricovero di almeno 15 mq per un esemplare, ampliata di 8 mq per individuo in più, con altezza minima di 2,5 m.;
 - 1) non più di 4 animali per gabbia;
 - 2) possibilità di sottrarsi alla vista;
 - 3) presenza di tavole ad altezze differenti e pali per lo sfregamento e per l'affilatura delle unghie;
 - 4) possibilità di accesso a struttura esterna, con fondo in terreno naturale, di almeno 80 mq per 1 - 4 esemplari, fornita di pali, palloni, legni sospesi od altre strutture per il gioco;

- 5) per giaguari e tigri possibilità di sguazzare nell'acqua;
 - 6) per giaguari e leopardi possibilità di arrampicarsi;
 - c) Zebra, Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca, lama: ricoveri di 12 mq per ogni individuo, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l'interesse degli animali;
 - 1) per la zebra almeno 12 gradi centigradi di temperatura ambiente;
 - 2) spazio esterno di 150 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 25 mq per capo in più;
 - 3) possibilità di separazione in caso di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti) ;
 - 4) gli animali non devono essere legati a pali;
 - 5) se lo spazio esterno è unico deve esserne garantito l'utilizzo a ogni esemplare per almeno 8 ore al giorno;
 - 6) possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie;
 - d) Bisonti, Bufali ed altri bovidi : ricoveri di 25 mq per animale. Spazio esterno di 250 mq fino a tre esemplari, ampliato di 50 mq per capo in più.
 - 1) gli animali non devono essere legati a pali;
 - e) Struzzo e altri ratiti : recinti di almeno 250 mq fino a tre capi, ampliati di 50 mq per capo in più;
 - 1) possibilità di accesso a tettoia o stalla di 6 mq per un capo, di 12 mq da due capi in su.
6. La struttura che fa domanda di attendamento presso il Comune deve allegare alla domanda:
- a) documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo, il rappresentante legale ed il gestore/gestori delle attività che vi si svolgono;
 - b) planimetria con data e firma;
 - c) elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
 - d) piano di emergenza in caso di fuga;
 - e) dichiarazione del legale rappresentante che il circo non ha ricevuto condanne o rinvii a giudizio per maltrattamento di animali;
 - f) dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria;
 - g) dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura.
7. Ai circhi nei confronti dei quali verranno accertate infrazioni alle disposizioni del presente articolo, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento, sarà negata la concessione di attendamento per un periodo di anni 5 (cinque) dalla data di accertata infrazione.

Titolo IV CANI

art 20

Anagrafe Canina e identificazione

1. Il Comune di Foggia promuove l'applicazione della "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" n. 281/1991 e modificazioni successive e della Legge Regionale "Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" n. 12/1995 e modificazioni successive, in particolare relativamente all'obbligo d'iscrizione all'anagrafe canina e all'obbligo di identificazione mediante sistema di riconoscimento

elettronico (microchips).

art. 21

Randagismo e cane collettivo

1. Il comune di Foggia promuove attraverso la sua struttura politico-amministrativa e l'ufficio dei diritti degli animali le politiche di gestione del randagismo canino e felino.
2. Individua le priorità d'intervento quali contenimento delle nascite, custodia, attività di prevenzione territoriale e promozione culturale nella cittadinanza.
3. A sostegno dell'attività benemerita dei cittadini (tutori) che si adoperano per la cura ed il sostentamento di "cani collettivi", di cui alla Legge Regionale "Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" n. 12/1995 e modificazioni successive, potrà esser corrisposto, previa l'autorizzazione del Ufficio diritti degli animali, un adeguato sostegno, espresso in quantitativi idonei di alimenti, cure e quanto altro necessario a preservare gli animali in buone condizioni.

art. 22

Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. Per i cani custoditi in recinto, l'obbligo di cui al precedente comma 2 non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 24 - Dimensioni e caratteristiche dei recinti.
4. Ove siano custoditi cani, compreso i recinti di cui al comma 3, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
5. I cani non possono essere lasciati in libertà incustoditi.
6. Essi dovranno essere sempre accompagnati dal loro proprietario o detentore.

art. 23

Divieto di detenzione a catena

1. E' vietato detenere costantemente cani legati o a catena.
2. È permesso, per periodi di tempo non superiori a cinque ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a 17 scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità e in ogni caso in ogni caso dovrà consentire al cane di raggiungere facilmente il proprio riparo, il cibo e l'acqua.
3. L'acqua deve essere pulita e sempre presente nel contenitore che non si deve poter rovesciare e non deve essere esposto al sole.

art. 24

Dimensioni e caratteristiche dei recinti

1. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso.
2. Per i cani custoditi in recinto, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente per i canili di servizio pubblico regolarmente autorizzati, la superficie dello stesso deve essere adeguata alla taglia del cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento.

3. Il recinto deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione, almeno in parte, in materiale non assorbente (es. piastrelle, cemento), antisdrucchiolo, non devono esservi ristagni di liquidi, le feci e le urine devono essere asportate quotidianamente.
4. Il recinto deve essere riparato dai venti dominanti ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale.
5. La superficie di base del recinto non dovrà comunque essere inferiore a metri quadrati 20; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6 con un massimo di 4 cani.
6. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto e rispondente alle caratteristiche specificate al comma 6 dell'art. 8 - Detenzione di animali del presente Regolamento.

art. 25

Divieto d'uso di collari costrittivi

1. E' vietato l'impiego dei collari con aculei interni, con dispositivi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche.

art. 26

Divieto soppressione

1. I cani randagi, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, custoditi presso canile comunale o rifugi privati, non possono essere ceduti per esperimenti di vivisezione, né soppressi, salvo il caso di eutanasia di soggetti con gravi malattie in fase terminale da certificare ed eseguire da parte di un medico veterinario.

art. 27

Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.
2. È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
3. Il guinzaglio, per i cani di medie e grandi dimensioni, deve essere robusto, lungo al massimo due metri e non estensibile.
4. In ogni caso è fatto obbligo l'utilizzo della museruola per i cani di grossa taglia in zone affollate.
5. È fatto divieto di affidare i cani a persone che per età e condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso.
6. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.
7. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

art. 28

Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle persone, ad altri cani, alle piante, alle strutture presenti. I cani che possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori potranno essere liberi da guinzaglio ma manterranno la museruola.

art. 29

Accesso negli esercizi e negli uffici pubblici

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, negli uffici pubblici e in tutti gli esercizi commerciali situati nel territorio del Comune di Foggia salvo quelli per cui è previsto il divieto dalle norme vigenti.
2. È comunque consentito l'accesso negli esercizi in cui si forniscono alimenti e bevande ai cani guida dei non vedenti.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
4. Al fine di dare un maggiore servizio alla propria clientela, viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio stesso, avendo cura che la soluzione esterna suddetta garantisca l'animale da pericoli e non consenta la fuga dell'animale stesso.

art. 30

Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, con la sola esclusione dei non vedenti, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani, con l'esclusione di animali per guida non vedenti e da essi accompagnati, che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro strumento per un'igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi atto a ripristinare l'igiene del luogo.

Titolo V GATTI

art. 31

Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

2. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio.
3. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat - dove svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).
4. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
5. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e no, edificato e no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o no accudita dai cittadini.
6. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaio" o "gattaia" anche detto "tutore di colonia felina".

art. 32

Proprietà dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.
2. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono posti sotto la tutela del Sindaco ed hanno diritto a ricevere alimentazione, riparo e cure.
3. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione la Città di Foggia procederà a sporgere querela ai sensi del Codice Penale.

art. 33

Compiti dell'Azienda Sanitaria

1. Il Servizio veterinario della ASL provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dal Servizio veterinario della ASL, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato, che dai/dalle gattai/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

art. 34

Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattai/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con il Servizio veterinario della ASL; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento e si provvederà all'iscrizione ad apposito albo comunale.
2. Il patentino viene sospeso o ritirato qualora il comportamento della gattaia/o sia in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Al gattaio/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
4. L'accesso dei gattai a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i gattai sottopongono e demandano al Comune le problematiche individuate, il quale con gli strumenti definiti dalla legge promuoverà le azioni necessarie.

art. 35

Colonie feline

1. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con il Servizio veterinario della ASL, le associazioni ed i singoli cittadini.
2. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. La Civica Amministrazione, con proprio provvedimento, approva la mappatura delle aree e degli spazi, pubblici e/o privati, in cui vivono le colonie o i gatti liberi riconoscendole quali zone protette ai fini della cura e dell'alimentazione degli animali ivi stanziati.
4. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal loro habitat; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il Servizio veterinario della ASL ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.
5. È vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.).
6. È vietato, inoltre, innalzare barriere o porre impedimenti di qualsiasi tipo che impediscano la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
7. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere apposti, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

art. 36

Alimentazione dei gatti

1. I/le gattai/e potranno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi o esuberanti alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. I/le gattai/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
3. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.
4. A sostegno dell'attività benemerita dei cittadini che, come gattaie/i, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi potrà essere corrisposto, previa l'autorizzazione dell'Ufficio diritti degli animali, un adeguato sostegno, espresso in quantitativi idonei d'alimenti, cure e quanto altro necessario a preservare gli animali in buone condizioni.

art. 37

Detenzione dei gatti di proprietà

1. È fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine.
2. È parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
3. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di

gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, i relativi proprietari e/o detentori devono provvedere alla loro sterilizzazione.

Titolo VI

REGOLAMENTO DELLA CONDUZIONE DEL CANILE MUNICIPALE

art 38 **Titolarità**

1. Il Comune di Foggia è proprietario del canile sito in Via Manfredonia.

art. 39 **Gestione**

1. Il Canile è gestito dal Comune di Foggia attraverso le competenze dell'Ufficio dei diritti degli Animali.
2. Il comune ha facoltà di affidarne la gestione alle Aziende di servizi a partecipazione comunale, ad associazioni animaliste riconosciute a livello nazionale e regionale, a privati mediante apposita convenzione o cessione di servizio.
3. Gli eventuali termini convenzionali o concessionari dovranno comunque individuare un responsabile nell'ambito della struttura dell'Ufficio dei diritti degli animali.

art. 40 **Competenze**

1. Compete al Comune o alle sue aziende partecipate la costruzione dei nuovi canili, ristrutturazione e manutenzione del canile esistente, la custodia e mantenimento dei cani accalappiati nei termini economici previsti da eventuali convenzioni con gestori terzi.
2. Compete ai Servizi Veterinari della ASL la vigilanza sanitaria del canile, la pronta disponibilità veterinaria per gli animali vaganti e custoditi nel canile municipale o in altre strutture convenzionate con il Comune, il controllo igienico sanitario sulle strutture di ricovero, tenuta dell'anagrafe canina con aggiornamento e trasmissione dei dati ogni tre mesi all'Ufficio dei diritti degli animali, interventi sanitari previsti per legge (sterilizzazione, cura vaccinazioni e trattamenti terapeutici e profilattici contro le zoonosi, cattura e trasporto presso il canile o strutture convenzionate degli animali vaganti catturati, rimozione delle carcasse degli animali.

art. 41 **Adozioni ed affidamenti**

1. L'adozione può essere richiesta all'Ufficio dei Diritti degli Animali che concorderà con l'interessato la visita al canile e previo parere del Servizio Veterinario della ASL potrà procedere al ritiro del cane con la metodologia prevista dall'organizzazione interna del canile.
2. L'affidamento è oggetto di campagne di promozione e sensibilizzazione.
3. A tali campagne partecipano le associazioni del volontariato animalista ed ambientalista con la loro struttura o singoli volontari.
4. Il Comune affida i cani solo dopo iscrizione alla anagrafe, applicazione del

microchip e se in età fertile anche sterilizzazione effettuata dai servizi veterinari della ASL.

5. Tale sterilizzazione può avvenire entro i termini dell'affido definitivo su espressa richiesta dell'affidatario.

art. 42

Canile diffuso

1. Nel caso di saturazione del canile o delle strutture convenzionate il Comune può chiedere ai privati cittadini che si rendano disponibili e siano nelle possibilità logistiche di adottare i cani, in cambio di un ristoro che comprenda le spese per l'alimentazione e la cura per i trattamenti antiparassitari e vaccinali previsti per massimo di un anno e per non più di tre cani.
2. Dopo tale periodo i cani restano nella piena proprietà degli affidatari.
3. A tal fine è predisposto presso l'Ufficio dei Diritti degli animali un elenco delle disponibilità con priorità alle associazioni ambientaliste ed animaliste ed a loro singoli iscritti e simpatizzanti.
4. Quando non sia possibile per saturazione del canile o per indisponibilità all'adozione ricoverare i cani, gli stessi dopo sterilizzazione e applicazione del microchip sono reimmessi sul territorio fino alla prima disponibilità di sistemazione e/o di ricovero.

art. 43

Cane di Quartiere

1. Al cane, se non pericoloso, non può essere negato il diritto di essere libero.
2. Tale animale viene definito cane di quartiere e deve essere adottato o da privati cittadini o da associazioni animaliste regolarmente riconosciute a livello nazionale.

art. 44

Controllo del Randagismo

1. I cani vaganti devono essere catturati esclusivamente dal Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio.
2. Qualora fosse possibile l'identificazione del proprietario del cane, si dovrà avvertire l'interessato per la riconsegna dell'animale.
3. Le spese relative alla cattura, alla custodia ed al mantenimento sanitario del cane, devono essere a carico del padrone o detentore, qualora se ne conosca l'identità.
4. Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura, potranno essere dati in adozione o in affidamento provvisorio, provvisti di microchip, previo nulla osta del comune.
5. E' vietato affidare cani senza il relativo microchip e non sterilizzati se in età fertile.

art. 45

Ricovero di cani randagi

1. Il ricovero di un cane è consentito previo autorizzazione del Comune e su parere del Servizio Veterinario competente.
2. E' consentito il ricovero urgente di cani considerati pericolosi o comunque in grado di nuocere alla pubblica incolumità da parte del Servizio Veterinario competente.
3. E' vietato il ricovero di cani condotti al canile, in uffici comunali o in ogni altra sede, da privati cittadini, ad evitare responsabilità derivanti da irregolare cattura,

custodia e mantenimento.

4. E' vietato l'abbandono di cani nei pressi del canile comunale ed è altresì vietato, il ricovero dei stessi nella struttura comunale.
5. Il cittadino può ricoverare un cane accollandosene le spese di mantenimento per il primo anno.
6. Le spese di mantenimento sono valutate al momento della richiesta di ricovero.
7. Qualora il canile comunale risultasse saturo, l'Amministrazione Comunale provvede come specificato nell'art. 42.

art. 46

Rapporti con associazioni

1. Le associazioni di volontariato, possono collaborare con il Comune, purché riconosciute a livello nazionale, previo stipula di convenzione o scambiando note di intesa per regolare i doveri delle associazioni stesse.
2. I soci delle associazioni possono entrare nel canile comunale e collaborare con il personale preposto soltanto previa autorizzazione del Comune, i stessi dovranno essere coperti da assicurazione predisposta dalla struttura di appartenenza.

art. 47

Visitatori

1. E' consentito ai cittadini di visitare il canile comunale.
2. L'ingresso è consentito soltanto se accompagnati dal personale che gestisce il canile, su autorizzazione del Comune di Foggia concordata con il Servizio Veterinario, con le gabbie chiuse e tutti gli animali all'interno delle stesse, evitando ogni tipo di contatto con i cani.

Titolo VII VOLATILI

art. 48

Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti e mantenuti puliti.
3. Non possono essere tenuti in gabbia i volatili nati liberi.
4. È vietato amputare le ali o altri arti, accecare, nonché strappare o tagliare le penne salvo che per motivi sanitari, nel qual caso l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne certifichi la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale.
5. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.
6. In tutto il territorio comunale è fatto divieto di somministrazione diretta di cibo ai colombi di città "Columbia livia forma domestica".
7. E', altresì ,fatto divieto di abbandonare cibo in siti normalmente accessibili a detti animali.
8. Sono esclusi dal presente divieto tutti gli allevatori di colombi domestici.
9. Ai proprietari di immobili,situati nel territori comunale,in stato di abbandono o sfitti da lungo tempo, di provvedere a chiudere tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, ecc..., potenzialmente utilizzabili dai colombi di città "Columbia

livia forma domestica” per entrare nell’edificio e costituire luogo di rifugio o aree di nidificazione.

art. 49

Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, e due lati di tre, rispetto alla misura dell’apertura alare del volatile più grande; l’altezza delle gabbie non potrà essere inferiore al lato più lungo;
 - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.
3. È vietato mantenere volatili legati al trespolo.
4. È obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all’aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
5. È vietato lasciare all’aperto durante la stagione invernale specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici, senza adeguata copertura.

Titolo VIII

ANIMALI ACQUATICI E RETTILI

art. 50

Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti almeno in coppia.

art. 51

Dimensioni e caratteristiche degli acquari e rettilari

1. Il volume dell’acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 35 litri d’acqua.
2. È vietato l’utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l’ossigenazione automatica dell’acqua ed un arredo di rifugio, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
4. I pesci negli acquari devono essere alimentati secondo le caratteristiche della specie.
5. È vietato detenere rettili, senza che sia rispettata un’adeguata illuminazione atta a riprodurre nella maniera più fedele possibile lo spettro luminoso della luce solare.

art. 52

Ittiofauna

1. È fatto divieto di:
 - a) lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
 - b) porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
 - c) conservare ittiofauna viva fuori dall'acqua anche se posta sopra al ghiaccio e/o frigorifero, con esclusione dei molluschi (applicabile nei casi non contemplati dall'art. 4 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 531);
 - d) vendere o conservare ittiofauna viva all'acquirente non immersa nell'acqua;
 - e) mantenere l'ittiofauna in vasche non adeguate al soggetto più grande presente; la lunghezza minima del contenitore deve essere 5 volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande; oltre i 3 esemplari le dimensioni minime sono aumentate del 25% per ogni animale aggiunto;
 - f) cucinare e/o bollire vivi l'ittiofauna e/o i crostacei che devono essere uccisi immediatamente prima di essere cucinati.
2. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.

Titolo IX RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI

art. 53

Modalità di detenzione e misure delle gabbie

1. Conigli:

i materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso, non devono assolutamente essere usate le gabbie col fondo a griglia.
2. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido assorbente e atossico.
3. E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.
4. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro.
5. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a cinque volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.
- 6.. E' vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.
7. La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq, con un'altezza non inferiore a 40 cm aumentata di 0,25 m2 per ogni ulteriore esemplare.
8. Furetti:

le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 metri quadri, con un'altezza minima di 80 cm fino a due esemplari.
9. E' vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e devono essere loro garantite un numero congrue di uscite giornaliere.
10. Piccoli roditori:

le gabbie per le cavie, i criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 0,24 metri quadri, con un'altezza minima di 30 cm, fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 metri quadri per ogni ulteriore coppia.
13. Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le

necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0,54 metri cubi, con una dimensione di base minima di 0,25 metri quadri.

Titolo X EQUIDI

art. 54 Equidi

- Oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente regolamento, gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri spaziosi a sufficienza per consentire agli animali di reggersi e coricarsi normalmente senza pericolo di ferimento e comunque dotati delle minime dimensioni di seguito riportate:

		BOX	POSTA
Equidi da corsa		3 m x 3,5 m	
Equidi selezionati da riproduzione	Stalloni e fattrice	3 m x 3,5 m	
	Fattrice + redo	4 m x 4 m	
Equidi da sella, da turismo, da macello a fine carriera	Taglia grande (equidi "pesanti" o da traino)	3 m x 3,5 m	2,20 m x 3,5 m
	Taglia media (equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche)	2,5 m. x 3 m	1,8 m x 3 m
	Taglia piccola (equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45 m - pony-)	2,2 m. x 2,8 m	1,6 m x 2,8 m

- L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3,00 m di media (2,50 m per i cavalli di taglia piccola).
- È fatto assoluto divieto tenere i cavalli sempre legati in posta.
- Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime nel caso in cui il cavallo disponga giornalmente di spazi ulteriori.
- Qualora gli equidi siano detenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo dal sole e dalle intemperie (tettoia); inoltre gli equidi devono avere sempre acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente (fieno di base e cereali).
- La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Comune di Foggia, su parere dei Servizi Veterinari della ASL, in seguito a motivata richiesta.
- È vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
- I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di

- effettuare uno sgambettatura giornaliera.
9. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi.
 10. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.
 11. Gli stalli, i box e i dispositivi d'attacco devono essere concepiti in maniera che gli animali possano coricarsi, riposare e alzarsi nel modo proprio della specie.
 12. I dispositivi d'attacco non devono provocare ferimenti.
 13. Le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi devono essere controllati e adattati alla taglia degli animali.

Titolo XI

DISPOSIZIONI FINALI

art. 55

Sanzioni

1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24.11.1981 n. 689 e dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 16 della Legge n. 3/2003, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, in misura differenziata a seconda della gravità della violazione, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle più gravi sanzioni penali od amministrative previste dalle leggi vigenti in materia:
 - a) per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 (comma 1), 13, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 37, 48 (comma 2,3,4,5), 52, 52, 54 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 170,00 a €. 500,00;
 - b) per l'inosservanza di ogni singola disposizione di cui all'art. 19 comma 1, per ogni esemplare detenuto in modo non conforme ai requisiti di cui all'art. 19 comma 2, in caso di mendace o incompleta compilazione della dichiarazione e della documentazione da allegare in occasione della richiesta di autorizzazione di cui all'art. 19 comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 170,00 a €. 500,00;
 - c) per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12 (comma 2), 49 e 51, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 130,00 a €. 400,00;
 - d) per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16, 25, 29 (comma 1), 35, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 80,00 a €. 230,00;
 - e) per le inosservanze delle norme di cui agli articoli 27,29,31(comma 2), 36, 48 (comma 1) e 50, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 40,00;
 - f) per l'inosservanza della norma di cui all'art. 30, primo comma, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €. 40 a €. 75;
 - g) per l'inosservanza della norma di cui all'art. 30, terzo comma, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €. 25 a €. 40;
 - h) chiunque impedisca e/o ostacoli l'effettuazione degli atti di accertamento di cui all'art. 13 della Legge n. 689/1981 (l'assunzione di informazioni, la raccolta di dati, lo svolgimento di ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra

operazione tecnica, la verifica della presenza di animali in autoveicoli e/o detenuti in altri mezzi) da parte degli incaricati della vigilanza di cui all'art. 56 del presente regolamento, è soggetto, fatta salva l'applicazione della legge penale, ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 170,00 a €. 500,00.

art. 56
Vigilanza

1. Oltre a qualunque altro organo di polizia giudiziaria, sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, il Personale di Vigilanza dei competenti servizi del Dipartimento di Prevenzione della ASL ed altri Corpi di Vigilanza Volontaria di cui alla Legge Regionale n. 12/1995 appositamente autorizzati dal Sindaco.

art. 57
Incenerimento ed Inumazione di animali

1. Gli animali di proprietà deceduti devono essere inceneriti in un impianto autorizzato dall'Autorità Sanitaria o inumati in aree cimiteriali preventivamente ed appositamente autorizzate.

art. 58
Disciplina delle aree cimiteriali per animali d'affezione

1. Le aree destinate a cimiteri per animali d'affezione, quali carnivori domestici, uccelli da gabbia e da voliera, pesci ed altri piccoli animali, devono essere individuate in zona agricola, nel rispetto degli indici fissati per l'edificazione in tale zona dai vigenti strumenti urbanistici.
2. Le spoglie animali che vengono conferite nei cimiteri devono essere accompagnate da apposito certificato veterinario che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti.
3. I soggetti interessati alla costruzione o ampliamento di cimiteri per animali d'affezione devono richiedere al Comune il rilascio del titolo abilitativo edilizio.
4. La relativa domanda deve essere corredata dall'elaborato progettuale di rito, accompagnato dalla seguente documentazione tecnico- amministrativa:
 - a) relazione idrogeologica della località, con particolare riferimento alla composizione chimico- fisica del terreno, alla profondità e alla direzione della falda;
 - b) una relazione tecnico-sanitaria che rechi:
 - 1) la descrizione della località, con specifico riferimento all'ubicazione, all'orografia ed all'estensione dell'area;
 - 2) la valutazione di compatibilità del sito sotto gli aspetti igienico sanitari, anche in riferimento ai risultati della relazione idrogeologica;
 - 3) dovranno inoltre essere indicati i sistemi di allontanamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi assimilati agli urbani, l'ubicazione ed il numero di servizi igienici, l'eliminazione delle barriere architettoniche;
 - c) parere igienico sanitario espresso dal Servizio di igiene e sanità pubblica della Azienda sanitaria locale (ASL)
5. I soggetti interessati alla gestione dei cimiteri per animali d'affezione sono sottoposti ad autorizzazione comunale, che viene rilasciata dietro parere dell'ASL competente per territorio, la quale accerterà l'idoneità degli impianti e delle attrezzature sotto l'aspetto igienico sanitario.
6. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro e deve essere isolato da

eventuali edifici esistenti mediante una zona di rispetto a salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.

7. Il terreno del cimitero deve essere dotato di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo per l'interro, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione delle spoglie.
8. I campi destinati all'interro delle spoglie devono essere ubicati in suolo idoneo per natura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.
9. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere un'altezza tale da essere, in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, a distanza debita dal fondo della fossa di inumazione al fine di evitare diffusione diretta di eventuali liquidi di scolo derivanti dall'inumazione.
10. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua, e dotato sia di servizio igienico -completo almeno di un w.c. e di un lavandino accessibile e visitabile, utilizzato anche dal pubblico, sia di un locale ufficio, corredato di ripostiglio e spogliatoio.
11. Ciascuna fossa per interro deve essere scavata ad una profondità tale dal piano di superficie del cimitero, da consentire una copertura di terreno di almeno cm. 70 dopo che sia stato deposto il contenitore della spoglia dell'animale.
12. Le dimensioni delle fosse devono essere adeguate alle spoglie da interrare.
13. La spoglia di ogni animale destinato all'interro deve essere chiusa in apposito contenitore biodegradabile e sepolta in fossa separata dalle altre.
14. Per l'interro non è consentito l'uso di cassette di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
15. Il disseppellimento delle spoglie è consentito solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 5 anni dall'inumazione.
16. Le fosse, liberate dalla spoglie, possono essere utilizzate per nuovi interri.
17. L'ASL svolge attività di vigilanza per quanto attiene alle condizioni igienico sanitarie del cimitero.
18. L'istanza di soppressione del cimitero deve essere indirizzata al Comune.
19. L'ASL esprime parere in merito e fornisce le indicazioni atte alla salvaguardia della salute pubblica e del territorio.

art. 59

Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.